

La riforma II dell'imposizione delle imprese

- rafforza il settore delle imprese e del commercio
- crea posti di lavoro nelle PMI
- aumenta l'attrattiva della piazza economica svizzera



Indice

La riforma II dell'imposizione delle imprese in breve	3
L'imposizione delle imprese in Svizzera	6
La riforma II dell'imposizione delle imprese	9
• I Attenuazione della doppia imposizione economica	10
• II Soppressione delle imposte che erodono la sostanza	16
• III Sgravo delle società di persone nelle fasi di transizione	19
Panoramica dei progetti in ambito fiscale	22
Gli argomenti del comitato referendario e risposte	24
Gli argomenti del Consiglio federale	27
Gli argomenti dei Cantoni	29
Allegato I: Entrata in vigore e attuazione	31
Allegato II: Legge federale sulla riforma II dell'imposizione delle imprese	32

La riforma II dell'imposizione delle imprese in breve

Il Parlamento ha approvato la riforma II dell'imposizione delle imprese nella sessione primaverile del 2007. Poiché è stato lanciato il referendum, la riforma sarà sottoposta a votazione popolare il 24 febbraio 2008.

Quali sono gli effetti della riforma II dell'imposizione delle imprese?

La riforma II dell'imposizione delle imprese comporta sgravi essenziali per le piccole e medie imprese (PMI). Essa interviene laddove la pressione subita dalle imprese è maggiore, di modo che la doppia imposizione economica è attenuata, le imposte che erodono la sostanza sono soppresse o ridotte e le imprese di persone ottengono sgravi fiscali. Gli effetti della riforma II dell'imposizione delle imprese si ripercuotono in differenti modi sulle PMI e vanno pure oltre.

- **Rafforzamento del settore delle imprese e del commercio**

La riforma II dell'imposizione delle imprese consente di sgravare le PMI e in particolare le imprese del ceto medio, liberan-

dole da seccature di carattere tributario.

- **Creazione di posti di lavoro nelle PMI**









Le circa 300 000 PMI costituiscono il 99,7 per cento del settore delle imprese svizzero. Esse occupano i due terzi di tutti i lavoratori attivi nel settore dell'economia di mercato, ossia oltre 2 milioni di posti di lavoro. Il benessere della Svizzera e lo sviluppo economico dipendono pertanto in modo determinante dal contributo delle PMI. La riforma II rafforza le PMI, garantisce i posti di lavoro esistenti e offre incentivi per crearne di nuovi.

- **Aumento dell'attrattiva della piazza economica svizzera**

Migliori condizioni quadro per le PMI generano maggiore crescita economica, benefica per tutto il Paese.

Struttura delle imprese svizzere nel 2005

Fonte: Ufficio federale di statistica, Censimento delle aziende 2005

	Imprese grandi da 250 collaboratori	Imprese medie da 50 a 249 collaboratori	Imprese piccole da 10 a 49 collaboratori	Microimprese fino a 9 collaboratori	PMI totale
Numero di imprese	 1'028 = 0,3%	 5'472 = 1,8%	 30'638 = 10,3%	 261'582 = 87,6%	297'692 = 99,7%
Numero di collaboratori	 1'035'353 = 32,5%	 618'532 = 19,4%	 692'285 = 21,7%	 839'362 = 26,4%	2'150'179 = 67,5%

Come raggiunge il proprio obiettivo la riforma II dell'imposizione delle imprese?

La riforma II dell'imposizione delle imprese migliora le condizioni quadro delle PMI attraverso tre pacchetti di provvedimenti.

1. *La doppia imposizione economica viene attenuata in maniera mirata a favore degli imprenditori impegnati.*

La Svizzera rientra nei Paesi a forte imposizione degli utili e dei dividendi. La Confederazione riprende ora regolamentazioni analoghe a quelle adottate in 13 Cantoni e che hanno dato buoni risultati. In tal modo si sgravano sensibilmente gli investimenti e il capitale di rischio. Ciò crea nuovi posti di lavoro.

2. *Le imprese di capitali sono sgravate da imposte che erodono la loro sostanza.*

I Cantoni hanno la possibilità di rinunciare all'imposta sul capitale se è dovuta l'imposta sull'utile. Le imprese di capitali sono dunque sgravate dell'imposta sul capitale, peraltro obsoleta, che erode la loro sostanza. In tal modo, si creano maggiori incentivi al conseguimento di utili.

3. *Le imprese di persone (aziende commerciali) sono esentate da imposte che colpiscono nel momento sbagliato.*

Con un pacchetto di provvedimenti, le

imprese di persone possono orientarsi in maniera flessibile alle necessità del mercato senza essere ostacolate dal fisco.

La riforma II dell'imposizione delle imprese è parte di un'ampia strategia fiscale

Recentemente sono state attuate alcune attese riforme fiscali auspicate da tempo. La riforma I dell'imposizione delle imprese finalizzata al potenziamento delle holding ha accresciuto nel nostro Paese il numero di imprese e di posti di lavoro come pure le entrate fiscali. Sgravi fiscali sono stati altresì previsti per i coniugi e le coppie con doppio reddito grazie all'attenuazione della penalizzazione del matrimonio.

La riforma II dell'imposizione delle imprese fornisce al nostro Paese nuovi impulsi. Per la Confederazione le minori entrate sono sopportabili.

Sintesi dei provvedimenti della riforma II dell'imposizione delle imprese

Provvedimento	Vantaggio per le PMI
I Attenuazione della doppia imposizione economica	
Imposizione parziale dei dividendi per le partecipazioni qualificate, nell'ambito dell'imposta federale diretta in ragione del 60 % della sostanza privata e in ragione del 50 % della sostanza commerciale.	Attenua la doppia imposizione economica degli utili distribuiti delle imprese e mette a disposizione di altre imprese capitale per investimenti economici adeguati.
Estensione della riduzione per partecipazioni.	Ulteriore attenuazione del triplo carico economico a livello di imprese.
II Soppressione delle imposte che erodono la sostanza	
Computo dell'imposta sull'utile nell'imposta sul capitale da parte dei Cantoni.	Riduce l'onere fiscale in ambito di imposta sul capitale.
Introduzione del principio degli apporti di capitale.	Consente il rimborso esente da imposta di tutti gli apporti di capitale effettuati dai titolari di quote, compresi gli aggi finora imponibili.
Agevolazioni in ambito di tassa di emissione.	L'aumento dell'importo esente da imposta riduce i costi dell'acquisizione di capitale proprio per le società cooperative.
III Sgravio delle imprese di persone nelle fasi di transizione	
Estensione della sostituzione di beni.	Agevola il trasferimento esente da imposta di riserve occulte in caso di nuovo orientamento dell'azienda.
Valutazione più vantaggiosa dei titoli nella sostanza commerciale.	Riduce l'imposta sulla sostanza nonché il dispendio amministrativo nell'ambito della dichiarazione d'imposta.
Differimento dell'imposizione in caso di trasferimento di immobili dalla sostanza commerciale nella sostanza privata.	L'imposizione degli utili può essere rimandata fino al loro conseguimento effettivo.
Differimento dell'imposizione delle riserve occulte in caso di divisione ereditaria.	Sostiene la continuazione dell'impresa da parte degli eredi.
Sgravio degli utili di liquidazione.	Sgrava gli indipendenti in caso di cessazione definitiva dell'attività tramite un'attenuazione fiscale degli utili di liquidazione.

L'imposizione delle imprese in Svizzera

Imposizione delle imprese e dei suoi partecipanti

Le imprese possono adottare varie forme giuridiche, che sono rilevanti ai fini fiscali. Le imprese di capitali e le imprese di persone sono tassate in modo diverso, in particolare

all'atto della costituzione, della vendita e della liquidazione nonché relativamente agli utili e al capitale.

Differenze determinanti per il trattamento fiscale delle imprese di persone e delle imprese di capitali		
	Impresa di persone (Impresa individuale, società in nome collettivo o società in accomandita)	Impresa di capitali (Società anonima, società a garanzia limitata, società in accomandita per azioni, società cooperativa)
Costituzione	Nessuna imposizione	Tassa di emissione dell'1% sugli apporti di capitale, con un importo esente da imposta di 1 milione di franchi (società di capitali) rispettivamente un importo esente da imposta di 50 000 franchi (società cooperativa)
Imposizione periodica dell'utile e del capitale	<ul style="list-style-type: none"> • Imposizione integrata dell'utile (utile dell'impresa unitamente ad altri redditi dell'imprenditore) • Imposizione una tantum dell'utile e del capitale 	<ul style="list-style-type: none"> • Imposizione isolata dell'utile (imposizione dell'utile separata dall'imposizione del reddito del titolare di quote) • Doppia imposizione dell'utile e del capitale
Vendita e liquidazione	<ul style="list-style-type: none"> • Imposizione delle riserve occulte realizzate, nell'ambito dell'imposta sul reddito • Carico a causa degli oneri sociali, purché non siano costitutivi della rendita 	<ul style="list-style-type: none"> • La vendita dei diritti di partecipazione non è soggetta all'imposta sul reddito, purché ciò non implichi un cambiamento di sistema • Vendita degli attivi e passivi nonché liquidazione: imposta sull'utile riscossa sulle riserve occulte realizzate; se sono distribuiti ai titolari di quote, questi utili sono tassati nuovamente nell'ambito dell'imposta sul reddito

In caso di costituzione di una società di capitali, gli apporti di capitale soggiacciono alla tassa di emissione dell'1 per cento, mentre è previsto un importo esente da imposta di 1 milione di franchi. Per le società cooperative l'importo esente da imposta è di 50 000 franchi. La costituzione di un'impresa di persone non ha invece conseguenze fiscali.

L'utile delle imprese di persone è tassato a livello di titolare rispettivamente di soci mediante l'imposta sul reddito. Sono soggetti fiscali unicamente i titolari o i soci e non l'impresa in quanto tale. La tassazione dell'utile dell'impresa di persone è quindi effettuata alla tariffa applicabile all'imposta sul reddito, congiuntamente ad altri proventi privati e commerciali.

Per contro, le imprese di capitali sono tenute a pagare un'imposta sull'utile. Questo significa che esistono due soggetti fiscali (impresa di capitali e titolare di quote).

Le remunerazioni come lo stipendio o l'interesse del capitale sono corrisposte ai partecipanti all'impresa e in tal modo accrescono il loro reddito imponibile. D'altra parte, esse riducono l'utile dell'impresa. Le ripercussioni variano in funzione della forma giuridica. Poiché l'utile delle imprese di persone è imposto come reddito anche a livello di singolo partecipante all'impresa, la somma della quota degli utili e dei compensi personali è assoggetta all'imposta sul reddito con l'aliquota applicabile al reddito complessivo.

Per le imprese di capitali, invece, l'imposizione degli utili dell'impresa e dei compensi colpisce due soggetti fiscali. L'utile complessivo è soggetto all'imposta sull'utile dell'impresa. Nelle imprese di capitali le remunerazioni sono deducibili, ma concorrono a formare il reddito di ciascun partecipante.

Per le imprese di persone, gli utili e le remunerazioni sono imposti al momento del conseguimento. Anche le quote di capitale sono assoggettate ad imposta una sola volta, ossia all'imposta sulla sostanza di ciascun partecipante. Nelle imprese di capitale, le distribuzioni provenienti dall'utile vengono colpite dall'imposta sul reddito presso il titolare di quote. L'utile distribuito viene quindi gravato due volte. Anche il capitale della società è doppiamente tassato: a livello di impresa è assoggettato all'imposta sul capitale e a livello di partecipante all'imposta sulla sostanza. Questo succede però solo nei Cantoni e nei Comuni, dato che la Confederazione non prevede né l'imposta sul capitale né quella sulla sostanza.

Sia la liquidazione sia la cessione di un'impresa di persone determinano l'imposizione delle riserve occulte realizzate all'atto di tali operazioni. In entrambi i casi, le riserve occulte realizzate sono assoggettate all'imposta sul reddito.

Per le imprese di capitali, il trasferimento dei diritti di partecipazione non comporta di regola alcun obbligo fiscale. L'esenzione fiscale non pone problemi sotto il profilo

giuridico quando anche l'acquirente mantiene le quote nella sostanza privata e si assume il carico fiscale latente gravante sugli utili non ancora distribuiti. Siffatta esenzione non è però applicabile ai cosiddetti casi di cambiamento di sistema (trasferimento, liquidazione parziale indiretta). In altre parole, i diritti di partecipazione sono trasferiti dalla sostanza privata a quella commerciale e quindi spesso gli utili non distribuiti non sono soggetti a imposta. È per questa ragione che nei predetti casi l'esenzione fiscale è stata relativizzata. Il trasferimento a titolo oneroso degli attivi e dei passivi come pure la liquidazione provocano per l'impresa l'obbligo di pagare l'imposta sull'utile per le riserve occulte realizzate. La distribuzione di questi utili ai titolari di quote determina un'ulteriore tassazione attraverso l'imposta sul reddito.

Riforma I dell'imposizione delle imprese

La riforma I dell'imposizione delle imprese, entrata in vigore nel 1998, ha consentito di abolire a livello di Confederazione l'imposta sul capitale e di sostituire la tariffa dell'imposta sull'utile dipendente dal rendimento con la tariffa proporzionale. La riforma ha reso molto più attrattiva la piazza economica svizzera in particolare per le società holding. Sia nel periodo 1990-1992 sia in quello 1993-1995 il numero di società holding insediatesi in Svizzera è aumentato ogni volta del 9 per cento, per passare al 59 per cento negli anni 1999-2001.

Malgrado la concessione di sgravi fiscali, l'evoluzione del gettito d'imposta è positiva. Dall'entrata in vigore della riforma dell'imposizione delle imprese, il gettito di Confederazione, Cantoni e Comuni prodotto dall'imposta sul capitale e dall'imposta sull'utile è aumentato in misura maggiore rispetto al gettito fiscale complessivo e al PIL. Nel 2005, Confederazione, Cantoni e Comuni hanno incassato 13 miliardi di franchi a titolo di imposta sul capitale e di imposta sull'utile. La quota dell'imposta sull'utile destinata alla Confederazione ammontava a 4,5 miliardi di franchi.


Le entrate fiscali di Confederazione, Cantoni e Comuni in miliardi di franchi

(in miliardi di franchi)

	Imposte sull'utile e sul capitale	Totale imposte	Prodotto interno lordo (PIL)
1990	7,6	65,8	330,9
1995	8,4	76,3	373,6
2000	12,7	96,6	422,1
2005	13,0	103,7	463,6

Le entrate fiscali di Confederazione, Cantoni e Comuni: andamento dal 1990

In percentuale



Le imprese hanno contribuito in misura sproporzionata e crescente al finanziamento dello Stato.

La riforma II dell'imposizione delle imprese

La riforma I dell'imposizione delle imprese era focalizzata sul miglioramento delle condizioni quadro fiscali a livello di impresa. Essa ha avuto effetti positivi in particolare sulle grandi imprese che operano in un contesto internazionale.

La riforma II delle imprese ha un altro indirizzo. Nelle imprese di capitali, la doppia imposizione economica è attenuata a favore dei proprietari impegnati di PMI. Da parte loro le stesse imprese di capitali vengono sgravate

da imposte che ne erodono la sostanza. La riforma contempla altresì diversi provvedimenti volti a sgravare le imprese di persone durante le fasi di transizione. Diversamente dalla riforma I, la riforma II dell'imposizione delle imprese è pertanto maggiormente orientata alle PMI.

Una nuova disciplina dell'imposizione dei cosiddetti casi di cambiamento di sistema (liquidazione parziale indiretta) è entrata in vigore già ad inizio 2007, a prescindere dal presente progetto.

• I Attenuazione della doppia imposizione economica

Quale piccolo Stato la Svizzera deve poter contare su un'imposizione fiscale attrattiva. A livello internazionale il nostro Paese è nel complesso ben posizionato. Un'eccezione è tuttavia rappresentata dall'imposizione degli utili distribuiti delle imprese. In questo caso, la Svizzera occupa soltanto il 28° posto della graduatoria dei 30 Stati membri dell'OCSE. La ragione risiede nella doppia imposizione economica degli utili distribuiti, che pressoché tutti i membri dell'OCSE hanno già attenuato o addirittura eliminato.

L'introduzione della riforma II dell'imposizione delle imprese consente ora di attenuare anche in Svizzera questa doppia imposizio-

ne. Nell'ambito dell'imposta federale diretta, sarà introdotta l'imposizione parziale degli utili distribuiti. Con lo sgravio previsto di titolari di quote di PMI impegnati sul piano imprenditoriale, la Confederazione imbecca la via già intrapresa da circa la metà dei Cantoni. Il carico fiscale degli utili distribuiti sarà ridotto in particolare per i proprietari di piccole e medie imprese. In tal modo, la Svizzera riuscirà a occupare una posizione di centroclassifica degli Stati dell'OCSE.


La riforma facilita soprattutto l'accesso delle giovani imprese al capitale proprio e rafforza quindi la crescita. La riforma II garantisce posti di lavoro e ne crea di nuovi.

Persone fisiche

La doppia imposizione economica degli utili distribuiti

In Svizzera sono circa 130 000 le società di capitali e cooperative che versano l'imposta sull'utile realizzato. Nei Cantoni e nei Comuni si aggiunge inoltre l'imposta sul capitale proprio della società. I titolari di quote devono a loro volta dichiarare come sostan-

za ai Cantoni e ai Comuni le quote detenute nella società; per il reddito ritratto da tale sostanza essi sono assoggettati all'imposta sul reddito. In questo modo, sia il capitale dell'impresa sia gli utili distribuiti sono tassati integralmente due volte. Si crea la doppia imposizione economica. In questo modo gli utili delle imprese distribuiti sono tassati maggiormente di altri tipi di reddito, in particolare rispetto a stipendi o interessi.




Confronto a livello internazionale

Dai confronti effettuati a livello internazionale emerge che in Svizzera il carico fiscale risulta modesto unicamente se si considerano le imprese e le imposte sull'utile. Se, oltre alle imprese, si considera il carico dei titolari di quote, la Svizzera diventa un Paese a forte imposizione. Ciò costituisce uno svantaggio in termini concorrenziali per l'attrattiva della piazza economica svizzera a livello internazionale.

Come indica il grafico, se la doppia imposizione economica non viene attenuata (in questo confronto si considera anche il carico dell'imposta sull'utile), in ambito di imposizione dei dividendi la Svizzera occupa il 28°

posto su 30 Paesi. Grazie allo sgravio fiscale, la Svizzera guadagnerà alcune posizioni piazzandosi, per gli investitori titolari di partecipazioni qualificate, nella prima metà della classifica.

Imposizione dei dividendi: confronto a livello internazionale (2006)



Grazie all'imposizione parziale, la Svizzera può guadagnare alcuni posti. Il grafico rappresenta l'aliquota legale d'imposta su utili distribuiti ad azionisti nazionali (sostanza privata; partecipazione di almeno il 10%). Si presuppone anche che l'aliquota cantonale d'imposizione parziale sia del 60%.

Fonti: OCSE, calcoli del DFF

Imposizione parziale degli utili distribuiti per le partecipazioni qualificate

Per risolvere questi problemi la riforma prevede lo sgravio del titolare di quote. In futuro, gli utili distribuiti saranno tassati dalla Confederazione solo in ragione del 60 per cento se rimangono nella sostanza privata e in ragione del 50 per cento se appartengono alla sostanza commerciale. Questa differenza di aliquota è opportuna, poiché gli utili in capitale delle partecipazioni nella sostanza commerciale sono imponibili, mentre quelli delle partecipazioni nella sostanza privata non lo sono. Condizione dell'imposizione parziale è che la partecipazione dell'azionista ammonti ad almeno il 10 per cento del capitale proprio.

La quota di partecipazione minima è stata introdotta non da ultimo anche su richiesta dei Cantoni, per i quali è importante evitare


di concedere agevolazioni indiscriminate. Dallo sgravio dei titolari di quote impegnati sul piano imprenditoriale è atteso un aumento degli investimenti e, di conseguenza, un incremento della crescita economica.

Non è possibile determinare il numero di contribuenti che detengono almeno il dieci per cento di una società di capitali. In base a una stima approssimativa si ipotizzano oltre 60 000 imprenditori, le cui società creano molti posti di lavoro.

La riforma II dell'imposizione delle imprese concerne unicamente l'attenuazione della doppia imposizione economica nell'ambito dell'imposta federale diretta. I Cantoni po-

17 Cantoni con un'imposizione parziale degli utili

- In vigore con effetto al 1.1.2008
- Procedura legislativa in corso
- Per il momento nessuna procedura legislativa



Cantoni e loro aliquota d'imposizione parziale

Per dividendi nella sostanza privata

AG 40 %	BL ¹ 50 %	LU 50 %	SG 50 %	SZ 25 %	ZG 70 %
AI 45 %	GL 20 %	NW ² 50 %	SH 50 %	TG 50 %	ZH ¹ 50 %
AR ¹ 60 %	GR 50 %	OW 50 %	SO ¹ 50 %	UR 40 %	

¹ = dal 1.1.2008; ² = dal 1.1.2008: 30 %

(Stato: 25.11.2007)

tranno decidere liberamente se e in quale misura concedere sgravi. Ciò nondimeno si può presumere che anche i Cantoni, che non applicano l'attenuazione della doppia imposizione, la ridurranno per ragioni di concorrenza. L'entità massima dello sgravio è stabilita dalla Costituzione.

I Cantoni possono inoltre scegliere se concedere sgravi, come la Confederazione, attraverso la procedura d'imposizione parziale dei proventi per il tramite della base di calcolo oppure applicare la procedura dell'aliquota d'imposizione parziale con uno sgravio attraverso la tariffa. In ogni caso, lo sgravio sarà possibile unicamente per le quote di partecipazione ammontanti almeno al 10 per cento.

17 Cantoni (AG, AI, AR, BL, GL, GR, LU, NW, OW, SG, SH, SO, SZ, TG, UR, ZG, ZH) hanno già introdotto l'imposizione parziale degli utili distribuiti o prevedono di introdurla con effetto al 1° gennaio 2008.

Neutralità di finanziamento


La doppia imposizione economica comporta anche diversi svantaggi.

Un'impresa ha diverse possibilità per soddisfare il proprio fabbisogno di finanziamento. I singoli canali di finanziamento sono tuttavia trattati in modo fiscalmente diverso. Il più costoso è il finanziamento tramite quote, poiché è colpito dalla doppia imposizione economica piena. Per contro, nel finanziamento di terzi, ossia l'accensione di crediti, il carico fiscale a livello di impresa cessa, dato che l'impresa di capitali può dedurre gli interessi dalla base di calcolo dell'imposta sull'u-

tile e il capitale di terzi non è toccato dall'imposta sul capitale. In tal modo, rimane unicamente il carico dell'imposta sul reddito e sulla sostanza a livello del titolare di quote.

L'autofinanziamento è la fonte di finanziamento più conveniente dal punto di vista fiscale. Il titolare di quote beneficia di utili in capitale esenti da imposta, a condizione che mantenga la propria partecipazione nella sostanza privata. Per questo canale di finanziamento il carico determinato dall'imposta sulla sostanza, sul capitale e sull'utile è inferiore a quello gravante il finanziamento cre-

Imposizione marginale effettiva secondo fonti di finanziamento per società di capitali



Fonte: Prof. Ch. Keuschnigg, Università di San Gallo, 2004; calcoli del DFF

ditizio. Il grafico precedente mostra l'imposizione marginale effettiva dei tre canali di finanziamento con e senza riforma. Lo svantaggio del finanziamento tramite quote può essere notevolmente ridotto con la riforma, ma non completamente eliminato.

Tramite l'imposizione parziale degli utili distribuiti si riducono le differenze tra il carico fiscale del finanziamento tramite quote e di quello del finanziamento creditizio. Le società di capitali che cercano titolari di quote impegnati sul piano imprenditoriale sono fiscalmente molto meno discriminate rispetto a quelle che si finanziano per il tramite di crediti. Inoltre, l'imposizione favorevole dell'autofinanziamento è ulteriormente garantita. Le imprese giovani e in rapida crescita possono così continuare a svilupparsi e creare nuovi posti di lavoro. La pianificazione della successione nelle imprese mature è agevolata, perché le risorse che non sono più necessarie all'esercizio possono fluire in maniera più semplice dall'impresa.

Forme di finanziamento

L'impresa può coprire il proprio fabbisogno di finanziamento in tre modi:

- nell'ambito del finanziamento creditizio si procura capitale supplementare di terzi (ad es. tramite crediti bancari, prestiti obbligazionari ecc.);
- con il finanziamento tramite quote gli azionisti apportano nuovo capitale proprio;
- l'autofinanziamento (capitalizzazione) risulta invece dal fatto che non tutti gli utili sono distribuiti, ma almeno una parte rimane nell'impresa ove viene reinvestita.

La differente imposizione dei canali di finanziamento produce effetti sfavorevoli sotto diversi aspetti. Le imprese di capitali che finanziano la propria crescita tramite capitale di terzi, ossia l'accensione di crediti, sono attualmente tassate in maniera più attenuata rispetto a quelle che ricorrono all'emissione di quote (ad es. azioni). Ciò crea un falso incentivo fiscale che spinge le imprese all'indebitamento. L'ordinamento fiscale ostacola fortemente la crescita delle imprese giovani e innovative, che sovente non possono ricorrere al canale dell'autofinanziamento a causa dell'assenza di utili sufficienti nella fase di avvio. Anche la possibilità di accendere cre-

diti è limitata e spesso molto rischiosa o addirittura impraticabile. A molte imprese promettenti non rimane che la via del finanziamento mediante emissione di quote. Ed è proprio questa via ad essere maggiormente colpita a livello fiscale.

Neutralità della forma giuridica

In Svizzera le imprese di persone sono tassate in modo diverso dalle società di capitali. Infatti, nel caso delle imprese di persone, sono sottoposti a imposizione l'utile e il capitale del proprietario o dei proprietari parziali. Questi sono soggetti all'imposta sul reddito e all'imposta sulla sostanza. La doppia imposizione non grava quindi le predette imprese contrariamente a quanto avviene per le imprese di capitali. Sull'utile delle imprese di persone sono altresì riscossi i contributi delle assicurazioni sociali obbligatorie.

L'impresa di capitali che distribuisce una parte sufficientemente importante dei suoi utili può essere discriminata rispetto alla società di persone a causa della doppia imposizione economica. Il principio dell'imposizione indipendente dalla forma giuridica è quindi violato. Tuttavia, la forma giuridica della società di capitali non è sempre svantaggiosa. Se le quote distribuite sono basse, il titolare di quote di una società di capitali si trova in una situazione migliore di quella del partecipante a un'impresa di persone.

Diversamente da quanto avviene in altri Paesi, in Svizzera la scelta della forma giuridica è soggetta a restrizioni comparabilmente minori. È inoltre relativamente semplice cambiare la forma giuridica.

Costituzionalità della riforma

La questione della costituzionalità della regolamentazione dell'imposizione parziale prevista è stata esaminata nell'ambito di due perizie. Entrambe giungono alla conclusione che l'imposizione parziale dei dividendi è in generale ammessa anche senza l'introduzione di un'imposta sugli utili da partecipazione. I principi costituzionali non permettono di stabilire un limite ben definito dell'imposizione parziale. Una delle due perizie indica per questo limite una fascia di oscillazione compresa tra il 60 e il 90 per cento. La regolamentazione approvata dalle Camere fede-

rali per l'imposta federale diretta rientra in questa fascia. Nell'altra perizia si ritiene che il predetto limite non debba essere fissato entro una fascia di oscillazione.

Ripercussioni finanziarie

L'imposizione parziale dei dividendi si ripercuote direttamente sul gettito fiscale della Confederazione. Le ripercussioni finanziarie su Cantoni e Comuni possono essere stimate solo con ipotesi.

A tal fine, è necessario distinguere tra ripercussioni a breve e a lungo termine. Nella fase di introduzione, la riforma comporterà minori entrate; queste sono una conseguenza diretta dell'imposizione parziale. Contemporaneamente attraverso l'imposizione parziale la distribuzione degli utili diventerà più attrattiva e la quota di distribuzione aumenterà. Ne conseguono maggiori entrate a titolo di imposte sul reddito di Confederazione, Cantoni e Comuni nonché dall'imposta sul valore aggiunto. Tuttavia l'aumento delle quote di distribuzione potrà compensare con certezza solo le minori entrate della Confederazione.

Ripercussioni sulla Confederazione

A livello di Confederazione sono attese a breve termine minori entrate di 56 milioni di franchi. Tuttavia, a lungo termine la Confederazione beneficerà di maggiori entrate per effetto degli impulsi di crescita della riforma, che genererà un ampliamento del sostrato fiscale e quindi nuove entrate tributarie.

Ripercussioni su Cantoni e Comuni

Le ripercussioni a breve termine su Cantoni e Comuni non sono note, dato che il legislatore federale non prescrive ai Cantoni l'entità e il metodo dell'imposizione parziale.

Al 1° gennaio 2007 l'imposizione parziale dei dividendi era applicata in modo differente da 13 Cantoni. Le facilitazioni fiscali in questi Cantoni ammontavano a 289 milioni di franchi. Se anche i rimanenti Cantoni adottassero l'imposizione parziale, risulterebbero nuove perdite fiscali che ammonterebbero a 437 milioni di franchi se i Cantoni applicassero le aliquote d'imposizione parziale della

Confederazione.

Se tali aliquote fossero riprese dai 26 Cantoni, le minori entrate sarebbero pari a 638 milioni di franchi (compresi 289 mio. di agevolazioni fiscali). In tal modo Cantoni e Comuni registrerebbero un ulteriore ammanco di 349 milioni di franchi a titolo d'imposte.

Grazie alla riforma II dell'imposizione delle imprese, i Cantoni possono concedere alle imprese di capitali la possibilità di computare l'imposta sull'utile nell'imposta sul capitale. Il computo è possibile unicamente se si versa l'imposta sull'utile. Tuttavia non è noto se e in quale misura i Cantoni attueranno la disposizione potestativa. Nel 2005 il gettito fiscale annuo dei Cantoni e dei Comuni proveniente dalle imposte sul capitale si è attestato a circa 1,5 miliardi di franchi. Secondo stime dei Cantoni, il computo dell'imposta sull'utile nell'imposta sul capitale dovrebbe comportare per gli stessi Cantoni e per i Comuni minori entrate di al massimo 0,5 miliardi di franchi.

Ripercussioni sull'AVS

L'attenuazione della doppia imposizione economica non ha ripercussioni immediate sull'AVS. Nell'ipotesi di un'aliquota d'imposizione parziale del 60 per cento, per i titolari di quote impegnati sul piano imprenditoriale può essere più proficuo, in alcuni casi speciali, percepire parte della retribuzione sotto forma di dividendi. Ad esempio se essi dimorano in un Cantone con una bassa aliquota di imposta sulla sostanza. Diversamente dal reddito salariale, sul reddito da dividendi non sono dovuti i contributi dell'AVS. A breve termine le opere sociali devono attendersi minori entrate quantificabili all'incirca tra 86 e 130 milioni di franchi (su un totale di entrate del Fondo dell'AVS di oltre 27 mia. fr.). Tuttavia, grazie agli impulsi di crescita della riforma, l'AVS, l'AI e le IPG fruiranno a lungo termine di maggiori entrate tra 23 e 67 milioni di franchi circa l'anno.

Imprese di capitali

Estensione della riduzione per partecipazioni

Se un'impresa di capitali o una società cooperativa detiene oggi in un'altra società una partecipazione di almeno il 20 per cento o del valore venale di almeno 2 milioni di franchi, i dividendi provenienti da questa partecipazione sono di fatto esenti da imposizione a seguito della riduzione per partecipazioni. In questo modo si evita un'imposizione economica tripla o multipla. La riduzione per partecipazioni è stata introdotta efficacemente con la riforma 1997 dell'imposizione delle imprese.

L'attuale riforma rappresenta un ulteriore passo avanti, dato che il limite di queste partecipazioni è abbassato ad almeno il 10 per cento o a un valore venale di 1 milione di franchi. D'ora in poi anche i diritti di partecipazione come i buoni di godimento trarranno vantaggio dalla riduzione per partecipazioni, in particolare in presenza di un diritto ad almeno il 10 per cento dell'utile proveniente da queste partecipazioni. La riduzione per partecipazioni in vigore per gli utili in capitale nonché la sostituzione di partecipazioni sono ora possibili anche per le partecipazioni di almeno il 10 per cento, se queste ultime sono state detenute per almeno un anno. Tali provvedimenti avvantaggiano in particolar modo le società holding, ma anche le imprese operative possono farli valere per le proprie partecipazioni.

Compendio dell'estensione della deduzione per partecipazioni

Dividendi:

- Partecipazioni di almeno il 10 per cento al capitale azionario o sociale (invece del 20 % come finora).
- Diritti di partecipazione del valore venale di almeno 1 milione di franchi (invece di 2 mio. come finora).
- D'ora in poi: diritti a una quota degli utili di almeno il 10 per cento.

Utili in capitale:

- La quota di partecipazione continua ad essere determinante, ma ora ammonta al 10 per cento (anziché al 20 %) e deve essere stata detenuta per almeno 1 anno.
- Novità: chi, in caso di vendita, ha soddisfatto queste due condizioni dovrebbe, per un'ulteriore alienazione parziale, beneficiare della deduzione per partecipazioni anche se la quota è inferiore al 10 per cento, a condizione che i diritti di partecipazione alla fine dell'anno fiscale precedente l'alienazione corrispondevano a un valore venale di almeno 1 milione di franchi.

• II Soppressione delle imposte che erodono la sostanza

L'imposta sulla sostanza grava i valori patrimoniali e non il reddito conseguito attraverso il capitale. Questo tipo di imposizione si rivela tuttavia problematico in relazione al principio dell'imposizione secondo la capacità economica. Per questo motivo, la riforma II dell'imposizione delle imprese abbatte le imposte che erodono la sostanza.

In tal modo i Cantoni hanno la possibilità di concedere alle imprese di capitali il computo dell'imposta sull'utile nell'imposta sul capitale.

Nell'ambito delle tasse di bollo, si introduce un importo esente da imposta di 1 milione di

franchi per le società cooperative. Inoltre, le cosiddette società collettive non soggiacciono alla tassa di emissione. Inoltre, in caso di risanamento, le società di capitali e le società cooperative possono far valere un importo esente da imposta di 10 milioni di franchi.

Infine, in futuro non sarà più imponibile né il rimborso delle quote di capitale nominale né il rimborso degli apporti comprovati forniti dai titolari dei diritti di partecipazione. Costituisce dunque reddito patrimoniale imponibile soltanto ciò che la società consegue in aggiunta alla sostanza messa a disposizione dai titolari di quote e che è distribuito ai titolari di partecipazioni.

Sgravi per le imprese di capitali

La possibilità di computare l'imposta sull'utile nell'imposta sul capitale

In occasione della riforma 1997 dell'imposizione delle imprese, a livello federale è stata abolita l'imposta sul capitale dello 0,8 per cento che gravava il capitale proprio. Parallelamente, la tariffa a tre livelli è stata sostituita con un'aliquota proporzionale. In materia d'imposta sull'utile, osserviamo che anche nei Cantoni le aliquote progressive lasciano il posto a quelle proporzionali. Con il passaggio a un'aliquota proporzionale di imposta sugli utili, non vi era più motivo per riscuotere un'imposta sul capitale. Tuttavia questa esiste per correggere l'onere fiscale delle imprese che dispongono di un capitale proprio importante ma con uno scarso rendimento e che quindi sono soggette a un'imposta più leggera, dato che l'imposta sull'utile dipende dal rendimento. Diversamente dalla Confederazione, i Cantoni continuano a riscuotere, in base alla legge sull'armonizzazione fiscale, l'imposta sul capitale, il cui importo varia da Cantone a Cantone. La grande maggioranza dei Cantoni

si è pronunciata contro la soppressione completa dell'imposta sul capitale per garantire un'imposizione minima. Per questo motivo viene creata la possibilità per i Cantoni di computare l'imposta sull'utile nell'imposta sul capitale. I Cantoni sono liberi di decidere fino a che punto intendono beneficiare di questa possibilità.

Il computo dell'imposta sull'utile nell'imposta sul capitale riduce l'onere fiscale marginale effettivo e l'onere fiscale medio effettivo sugli investimenti di società di capitali finanziati per il tramite di capitale proprio. L'aliquota media effettiva permette di calcolare il carico fiscale per gli investimenti altamente redditizi ed è importante per la scelta del luogo di insediamento di un'impresa multinazionale. L'aliquota marginale effettiva consente invece di calcolare l'onere fiscale derivante da un investimento supplementare il cui rendimento copre appena le spese di capitale. Più l'onere fiscale marginale effettivo è basso per

le imprese, più sono redditizi gli investimenti. Il provvedimento previsto sgrava il capitale di rischio stimolando l'attività d'investimento. L'imposta sul capitale grava ad esempio le giovani imprese con un'elevata intensità di capitale, cosa che ostacola la costituzione di capitale proprio derivante dall'attività. Questo provvedimento migliora l'attrattiva della piazza economica svizzera, in particolare per le imprese redditizie.

Grazie all'onere fiscale marginale più basso gravante il capitale proprio, si riduce la disparità di trattamento fiscale tra capitale proprio e capitale di terzi e si compie un passo avanti verso la neutralità della struttura del capitale. Per contro, riguardo all'ineguaglianza di trattamento tra autofinanziamento e finanziamento mediante emissione di titoli non cambia nulla.

Poiché la Confederazione non preleva più l'imposta sul capitale, non le risultano minori entrate. I Cantoni sono liberi di computare l'imposta sull'utile nell'imposta sul capitale. La portata delle ripercussioni finanziarie rimane dunque un'incognita.

Nel 2005 il gettito dell'imposta sul capitale per Cantoni e Comuni è stato di circa 1,5 miliardi di franchi. Il computo è possibile nei casi in cui l'imposta sull'utile eccede l'imposta sul capitale. Se l'imposta sull'utile è solo una parte dell'imposta sul capitale è possibile un computo parziale. Non bisogna effettuare alcun computo nei casi in cui non è dovuta l'imposta sull'utile. Si stima che al massimo un miliardo di franchi a titolo di imposta sul capitale potrebbe essere teoricamente interessato dal computo. Non tutti i Cantoni faranno però uso della disposizione potestativa. Indipendentemente dalla riforma II in alcuni Cantoni è comunque prevista o è già stata decisa una riduzione delle aliquote dell'imposta sul capitale. Secondo i Cantoni, la riforma II dell'imposizione delle imprese potrebbe comportare per gli stessi Cantoni e per i Comuni minori entrate di al massimo 0,5 miliardi di franchi. Alla luce delle differenti aliquote, le ripercussioni finanziarie sui singoli Cantoni potrebbero variare considerevolmente.

Sgravi in materia di tassa di emissione

La tassa di emissione è un'imposta sulle attività preliminari all'acquisizione di capitale, ossia sull'emissione di diritti di partecipazione nazionali, di obbligazioni e titoli del mercato monetario. Essa ostacola l'assunzione di capitale, poiché ne rende più costosa l'acquisizione da parte delle imprese e in questo modo nuoce alla crescita.

La riforma II dell'imposizione delle imprese prevede l'adozione di diversi provvedimenti relativi alla tassa di emissione:

- anche alle società cooperative dovrebbe essere applicata una franchigia generale di 1 milione di franchi per la costituzione di diritti di partecipazione e gli aumenti di capitale. Questa franchigia esiste già per le società di capitali;
- se l'esercizio di una società di capitali o di una società cooperativa che presenta un bilancio in disavanzo è trasferito a una nuova società di capitali o società cooperativa (società collettrice) allo scopo di continuarne l'attività, la costituzione o l'aumento del capitale necessario non soggiace alla tassa di emissione;
- in caso di risanamento, gli aumenti di capitale e i pagamenti suppletivi sono esentati dalla tassa di emissione se le perdite esistenti sono eliminate e le prestazioni dei soci ammontano complessivamente al massimo a 10 milioni di franchi.

Con l'adozione di questi provvedimenti le società cooperative sono equiparate alle società di capitali. Inoltre vengono migliorate le possibilità di risanare imprese in difficoltà e di salvare posti di lavoro.

Il principio degli apporti di capitale come sgravio per le persone fisiche

Nel diritto vigente è considerato reddito da sostanza imponibile ogni prestazione valutabile in denaro proveniente da partecipazioni che non costituisce un rimborso di quote di capitale. Secondo il principio del valore nominale, è ritenuto ricavo imponibile da partecipazioni ogni prestazione valutabile in denaro corrisposta ai proprietari di quote che non costituisce un rimborso delle quote del capitale azionario o sociale versato. Gli azionisti devono pertanto sottoporre all'imposta, come reddito da sostanza, anche gli aggi o altri pagamenti suppletivi di capitale che hanno versato sul conto riserve, se i suddetti aggi o pagamenti suppletivi rifluiscono a loro (dividendo patrimoniale o dividendo di liquidazione). È inoltre imponibile anche il versamento degli utili realizzati.

La riforma II dell'imposizione delle imprese prevede l'introduzione del principio degli apporti di capitale, secondo cui il rimborso nella sostanza privata di tutti gli apporti di capitale forniti dai proprietari di quote, compresi gli aggi e i pagamenti suppletivi, sarà trattato in modo identico al rimborso del capitale azionario o sociale e rimarrà esente da imposta. In questo senso, sebbene nella legge si parli di rimborso, i versamenti non rifluiscono esenti da imposta soltanto a chi ha fornito in origine i valori patrimoniali alla società.

Attraverso due esempi che ricorrono spesso a livello pratico, nel seguito vengono illustrate le concrete ripercussioni della modifica.

1. Aumento di capitale (azioni detenute nella sostanza privata)

La società anonima A ha emesso 1000 azioni, ognuna avente un valore nominale di 100 franchi. Il valore venale è di 250 franchi per azione.

La società aumenta ora di 100 000 franchi il proprio capitale; queste azioni sono liberate da un nuovo azionista. Affinché il valore delle azioni esistenti non venga annacquato, il nuovo azionista non deve versare il valore

nominale bensì il valore venale delle nuove azioni, che deve parimenti ammontare a 250 000 franchi. Il nuovo azionista versa dunque in contanti 100 000 franchi per liberare il capitale e ulteriori 150 000 franchi per mantenere il valore. Questi 150 000 franchi costituiscono l'aggio, che è parte delle riserve della società anonima A. In caso di liquidazione della società, il diritto in vigore stabilisce che il valore nominale, ossia 200 000 franchi, è rimborsato agli azionisti senza conseguenze fiscali, mentre il versamento dell'aggio di 150 000 franchi nonché di ulteriori riserve è tassato come reddito a livello di azionista. La riforma II dell'imposizione delle imprese, invece, non prevede effetti sull'imposizione del reddito per il versamento dell'aggio.

2. Trasformazione di un'impresa individuale in una società anonima

L'impresa individuale A dichiara un capitale di 400 000 franchi. Il titolare A la trasforma in una società anonima SA. Il capitale dell'impresa individuale può essere utilizzato integralmente come capitale proprio della nuova SA. Secondo il diritto in vigore, l'impresa A versa come capitale azionario solo il necessario, ad esempio 150 000 franchi. Il capitale restante di 250 000 franchi viene messo a disposizione della SA come capitale di terzi. In tal modo, in caso di bisogno o di liquidazione, egli può prelevare questi mezzi (già assoggettati all'imposta sul reddito) dalla società anonima senza ulteriori conseguenze sull'imposta sul reddito. Con la riforma II dell'imposizione delle imprese, egli può dotare di capitale proprio la SA nella misura ritenuta sensata e ad esempio versare come aggio anche i restanti 250 000 franchi, visto che il versamento di questo aggio non ha ripercussioni sull'imposta sul reddito.

• III Sgravio delle società di persone nelle fasi di transizione

In Svizzera sono presenti oltre 150 000 imprese di persone, oltre a 60 000 aziende agricole, perlopiù imprese di persone. Le attività e l'organizzazione di questo tipo di impresa sono strutturate in funzione di criteri operativi. Nelle fasi di riorganizzazione, esse sono spesso gravate, secondo il diritto vigente e per motivi sistematici, da imposte che si possono ripercuotere negativamente sulla riorganizzazione stessa. La riforma II dell'imposizione delle imprese semplifica gli adeguamenti strutturali, poiché sgrava le imprese di persone da «imposte al momento sbagliato».

Ciò dovrebbe avvenire attraverso l'adozione di diversi provvedimenti. In particolare, viene estesa la nozione di sostituzione di beni. In futuro, ai fini dell'imposta sulla sostanza, i titoli nella sostanza commerciale saranno valutati in base ai valori determinanti per l'imposta sul reddito. Inoltre, in caso di ripresa dell'azienda da parte degli eredi l'imposizione sarà differita. È prevista la concessione di sgravi fiscali se sono trasferiti immobili dalla sostanza commerciale a quella privata. Infine, sarà sgravata fiscalmente anche la cessione definitiva dell'attività indipendente.

Effettivo e riorganizzazione delle imprese di persone

Acquisti sostitutivi

I mezzi di produzione di un'impresa di persone non devono essere sostituiti unicamente quando sono ammortizzati o tecnicamente superati. Sovente i cambiamenti del mercato o le innovazioni nei processi tecnici richiedono un nuovo orientamento dell'attività commerciale. In questi casi, gli immobilizzi esistenti devono essere parzialmente o totalmente sostituiti. Di regola l'alienazione produce un utile in capitale imponibile. Secondo la regola attuale, questo può essere compensato fiscalmente tramite ammortamento del bene sostitutivo se quest'ultimo ha la stessa funzione dell'immobilizzo sostituito. Nel caso delle innovazioni tecnologiche, però, spesso non vi è identità di funzione. Tuttavia, per non ostacolare con l'istituzione di imposte gli adeguamenti economicamente necessari, la nuova norma esige unicamente che il bene sostitutivo sia un immobilizzo aziendale.

Grazie a questa novità, le imprese possono adeguarsi in modo più flessibile al mercato. Un esempio può spiegare quanto precede: un'impresa possiede un autocarro. L'imprenditore desidera vendere l'autocarro e acquistare un impianto informatico. Secondo il diritto in vigore, il bene di sostituzione dovrebbe essere un autocarro, affinché il denaro ottenuto con la vendita del vecchio autocarro possa essere reinvestito nell'acquisto di quello nuovo senza incidenza fiscale (necessità della stessa funzione del bene di sostituzione). Con la riforma II delle imprese, l'imprenditore può reinvestire il ricavo della vendita dell'autocarro nell'impianto informatico senza ripercussioni sul piano fiscale (mancanza della necessità della stessa funzione del bene di sostituzione).

Imposta sulla sostanza per i titoli commerciali

In base al diritto vigente, ai fini dell'imposta cantonale sulla sostanza i titoli che un'impresa di persone detiene nella sostanza commerciale sono valutati al valore venale. La nuova norma segue il principio del valore contabile introdotto dalla sistematica fiscale.

Per l'imposta cantonale sulla sostanza viene ripreso il valore contabile dei titoli. In questo modo a essere determinante per l'imposta sulla sostanza non è il valore venale, ma il prezzo iniziale d'acquisto, eventualmente dopo deduzione dell'ammortamento necessario.

Affitto dell'impresa

Se un imprenditore decide di affittare l'impresa e l'affitto dura più di cinque anni, si presume, secondo la norma e la prassi attuali, la cessazione dell'impresa e dell'attività lucrativa indipendente. D'ora in poi l'affitto è considerato cessazione dell'attività lucrativa indipendente unicamente se l'imprenditore ne fa richiesta presso l'autorità fiscale. La cessazione dell'attività imprenditoriale sarà tassata solo quando l'imprenditore la renderà effettiva. In tal modo, l'attività di un'impresa può essere continuata senza essere gravata eccessivamente sul piano finanziario e l'impresa può svilupparsi meglio.

Cessazione dell'esercizio e liquidazione dell'impresa di persone

Per le imprese di persone, le conseguenze fiscali sono attenuate anche in caso di cessazione dell'esercizio. Se si cessa un'attività lucrativa indipendente, tutte le riserve occulte costituite per la sostanza commerciale sono realizzate. Questo può avvenire mediante chiusura dell'azienda e alienazione a terzi dell'attivo circolante e dell'attivo fisso oppure trasferendoli nella sostanza privata dell'imprenditore. L'impresa può però anche continuare a esistere ed essere interamente

Trasferimento di immobili dalla sostanza commerciale alla sostanza privata

Un immobile utilizzato sia per scopi aziendali da un'impresa di persone sia per scopi privati dal proprietario di questa impresa è considerato sostanza commerciale se il suo impiego è prevalentemente aziendale (metodo della preponderanza). In tal caso, è possibile effettuare ammortamenti dell'edificio. Attualmente le riserve occulte costituite per questo immobile sono tassate come reddito commerciale quando l'immobile è alienato oppure non è più utilizzato prevalentemente per l'attività aziendale. Sotto il profilo fiscale l'immobile è trasferito dalla sostanza commerciale alla sostanza privata. Sebbene in questo momento non vi sia flusso di denaro, le riserve occulte sono assoggettate per motivi di sistematica fiscale. In futuro, l'imprenditore potrà chiedere che l'imposta sia prelevata solo quando l'immobile sarà realmente alienato e quindi il ricavo dell'alienazione sarà effettivamente realizzato.

Trasferimento in caso di divisione ereditaria

In caso di divisione ereditaria, non tutti gli eredi sono necessariamente interessati a continuare l'esercizio dell'impresa. Anche questi eredi potranno in futuro differire l'imposizione delle riserve occulte fino all'effettiva alienazione.

alienata a terzi. In entrambi i casi, le riserve occulte costituite per la sostanza commerciale sono sciolte. L'utile di liquidazione costituisce reddito imponibile dell'imprenditore.

In base alla norma vigente, questi utili sono assoggettati insieme agli altri redditi al momento dello scioglimento. Allo scopo di alleviare gli effetti della progressione fiscale, in caso di cessazione definitiva dell'attività lucrativa indipendente le riserve occulte realiz-

zate negli ultimi due esercizi (utili di liquidazione) saranno d'ora in poi imposte separatamente, ovvero non più congiuntamente agli altri redditi. In tal modo, anche questi ultimi non rientreranno in una progressione più forte.

Inoltre, per l'aliquota applicabile sarà determinante unicamente un quinto dell'utile di liquidazione. Nell'ambito dell'imposta federale diretta, l'utile complessivo sarà tassato separatamente a un'aliquota inferiore, anche se sarà applicata un'aliquota minima del due per cento. È prevista inoltre una riduzione dell'aliquota per le imposte cantonali. Spetta ai Cantoni stabilire l'entità della quota dell'utile di liquidazione necessaria per la determinazione dell'aliquota.

Alla base di queste novità vi è la considerazione che gli utili di liquidazione sono utili annui ordinari differiti e pertanto non devono avere effetti sulla progressione fiscale. Per questa ragione vanno tassati come se fossero stati realizzati nell'arco di molti anni. Questo comporta sgravi fiscali per 27 milioni di franchi.

Lacune nella previdenza

L'utile di liquidazione è spesso utilizzato per coprire lacune nella previdenza. Ai fini del calcolo dell'imposta, in futuro sarà possibile detrarre l'importo necessario per il riscatto di anni di assicurazione. Se, nonostante l'esistenza di lacune previdenziali, non si effettuano simili riscatti oppure se l'imprenditore non è affiliato a un istituto di previdenza del secondo pilastro, è comunque possibile dedurre dall'utile di liquidazione imponibile un importo corrispondente all'entità della lacuna ammissibile accertata nella copertura previdenziale. Questo importo non è tuttavia esente da imposta, ma è tassato al pari di una prestazione in capitale proveniente dalla previdenza, dato che è stato ricevuto dall'imprenditore. Nell'ambito dell'imposta federale diretta, a tali prelevamenti si applica l'aliquota fiscale di un quinto della tariffa ordinaria.

Utile di liquidazione degli eredi

Se a causa di decesso l'attività di un'impresa di persone non è proseguita dagli eredi, questi possono esigere un utile di liquidazione speciale. Il conteggio d'imposta avviene al più tardi cinque anni civili dopo la fine dell'anno del decesso.

Panoramica dei progetti in ambito fiscale

La Svizzera non presenta i vantaggi di un grande mercato interno, né può vantare risorse naturali come l'abbondanza di materie prime o l'accesso al mare. È caratterizzata da una piccola economia aperta che deve puntare su un clima fiscale moderato per compensare il suo svantaggio concorrenziale «naturale». La concorrenza fiscale deve essere rafforzata anche all'interno del Paese. Essa incentiva il continuo miglioramento della fiscalità, frena gli appetiti fiscali dei politici e sviluppa forze innovative nella sperimentazione di nuove soluzioni. Nell'ambito della concorrenza fiscale, si mettono continuamente alla prova nuovi progetti politici, quelli

migliori sono mantenuti e imitati e quelli peggiori sono abbandonati. La concorrenza fiscale obbliga le località concorrenti ad adottare una combinazione attrattiva di prestazioni pubbliche e carico fiscale basso.

La strategia fiscale della Confederazione è orientata al futuro. Le iniziative costanti di riforma servono a migliorare il sistema fiscale e interessano le persone fisiche, le imprese e l'imposta sul valore aggiunto.

A La riforma I dell'imposizione delle imprese ha consentito nel 1998 di modernizzare detta imposizione in favore delle holding nonché delle piccole e medie imprese. Le società holding hanno ottenuto la riduzione per partecipazioni anche per gli utili da partecipazioni. Inoltre è stata introdotta la tariffa proporzionale per l'imposta sull'utile e abolita l'imposta sul capitale. Il dimezzamento della tassa d'emissione all'1 per cento ha facilitato l'acquisizione di capitale proprio. La riforma I dell'imposizione delle imprese ha aiutato il nostro Paese ad aumentare il numero delle imprese, i posti di lavoro e le entrate fiscali.

La riforma II delle imprese è rivolta alle PMI. La votazione popolare al riguardo è prevista il 24 febbraio 2008

La concorrenza fiscale internazionale si sta acuendo visibilmente. In particolare, molti Stati hanno fortemente ridotto le aliquote fiscali per le imprese. In questo senso alcuni Paesi dell'Europa centrale e orientale hanno aumentato considerevolmente la loro attrattiva. Il sistema fiscale svizzero deve pertanto essere continuamente sottoposto a verifiche e ad adeguamenti. Proprio nell'ambito dell'onere fiscale degli utili delle imprese si

delinea una dinamica internazionale che a medio termine potrebbe richiedere determinati interventi.

B Le riforme dell'imposizione delle persone fisiche saranno realizzate in tre tappe. Nel 2006 è stato posto rimedio all'irritante penalizzazione del matrimonio adottando misure immediate sull'imposizione dei coniugi. A livello fiscale, tutte le coppie sposate possono dedurre 2500 franchi, mentre i coniugi con doppio reddito possono dedurre la metà del reddito più basso (massimo fr. 12 500.-). Ciò implica agevolazioni fiscali per circa 600 milioni di franchi. In questo modo lo svantaggio dei coniugi con doppio reddito rispetto ai concubini è eliminato o notevolmente ridotto. Lo sgravio sarà efficace a partire dall'anno fiscale 2008.

In un secondo tempo bisognerà prendere una decisione di principio, optando per l'imposizione individuale o per l'imposizione congiunta. L'obiettivo è l'uguaglianza giuridica tra i coniugi con doppio reddito e i concubini che si trovano nella stessa situazione

bini che si trovano nella stessa situazione nonché l'imposizione secondo la capacità economica. A questo punto può essere effettuata una revisione dell'imposizione delle persone fisiche, in particolare per quanto riguarda la semplificazione del sistema fiscale.

C L'**imposta sul valore aggiunto** dovrà essere radicalmente semplificata, nel senso che obiettivo della riforma è la riduzione del numero di aliquote nonché delle eccezioni. Dal 2005 l'Amministrazione federale delle contribuzioni ha realizzato numerose modifiche della prassi tramite l'adozione di misure immediate.

Gli argomenti del comitato referendario e risposte

Contro la riforma II dell'imposizione delle imprese è stato lanciato il referendum. Nell'opuscolo del mese di marzo del 2007 il comitato referendario adduce le argomentazioni presentate qui di seguito.

Argomento

La riforma II dell'imposizione delle imprese è iniqua: gli stipendi e le rendite sono tassati al 100 per cento, il reddito proveniente dai pacchetti azionari solo al 60 per cento. Se una persona possiede il 10 per cento di una società anonima, il reddito che ne deriva (dividendi) deve essere imposto solo al 60 per cento. Gli stipendi dei lavoratori e le rendite sono invece interamente assoggettati. Questo è ingiusto. Chi percepisce un reddito da capitale non può essere favorito rispetto a chi percepisce un reddito da lavoro.

Risposta

La riforma II dell'imposizione delle imprese non deroga al principio dell'imposizione degli utili delle imprese, ma riduce la doppia imposizione economica degli utili distribuiti. Attualmente il reddito proveniente dai dividendi è tassato una volta come utile e una seconda volta, al momento della distribuzione, al 100 per cento come reddito. In questo campo la Svizzera fa parte dei Paesi a forte imposizione. Dal confronto dei 30 Paesi membri dell'OCSE emerge che la Svizzera occupa solo il 28° rango della graduatoria. Questa situazione presenta evidenti svantaggi. Le PMI sono discriminate nell'operare le loro scelte di finanziamento. Le imprese che finanziano la loro crescita mediante il capitale di terzi subiscono un'imposizione più attenuata rispetto alle imprese che finanziano la loro crescita tramite l'emissione di quote (ad es. azioni). In tal modo, si crea un falso incentivo fiscale che spinge le imprese all'indebitamento e grava fortemente la crescita delle imprese giovani e innovative. La riforma II dell'imposizione delle imprese consente di attenuare la doppia imposizione economica e di allentare i freni alla crescita e quindi di incentivare la creazione di posti di lavoro.

Argomento

La riforma II dell'imposizione delle imprese è antisociale: l'AVS perde 150 milioni di franchi. I Cantoni e la Confederazione rinunciano a circa 2 miliardi di franchi.

Ai collaboratori che possiedono molte azioni della società è più attrattivo versare dividendi anziché uno stipendio. L'AVS perde in questo modo ogni anno 150 milioni di franchi a titolo di contributi. Per gli stipendi vige l'obbligo di versamento dei contributi dell'AVS, mentre per i dividendi questo obbligo non esiste. Una regola del genere viola l'idea di solidarietà su cui si fonda l'AVS. Le riforme della Confederazione e dei Cantoni relative all'imposizione delle imprese determinano un importante calo delle entrate per un importo di circa 2 miliardi di franchi l'anno. Questo denaro mancherà in altri settori, ad esempio nel settore dei trasporti pubblici, in quello delle scuole o degli asili nido.

Risposta

Gli sgravi fiscali sono di gran lunga inferiori e, per la Confederazione, ammontano a breve termine a 56 milioni a seguito dell'attenuazione della doppia imposizione economica e a 27 milioni a titolo di imposizione degli utili di liquidazione. A lungo termine, gli impulsi forniti alla crescita compensano le perdite.

Le ripercussioni a livello cantonale rimangono un'incognita. La riforma II dell'imposizione delle imprese permette infatti ai Cantoni di decidere se e in che misura sfruttare le possibilità a disposizione. Le perdite dovrebbero ammontare al massimo a 350 milioni per l'imposizione parziale e a 500 milioni per il computo dell'imposta sull'utile nell'imposta sul capitale.

L'attenuazione della doppia imposizione economica non ha ripercussioni dirette sull'AVS. È tuttavia possibile che in futuro agli imprenditori impegnati convenga percepire una parte dello stipendio sotto forma di dividendi, poiché per il reddito proveniente da dividendi non sono esigibili i contributi dell'AVS. Tuttavia, la riqualificazione dello stipendio è conveniente solo in casi particolari.

A breve termine potrebbero prodursi per l'AVS minori entrate di 86 fino a 130 milioni di franchi.

A lungo termine sono però attese maggiori entrate per un importo compreso tra i 23 e i 67 milioni di franchi. Se si considera che le entrate del Fondo dell'AVS ammontano ad oltre 27 miliardi di franchi, le ripercussioni sono molto modeste.

La riforma II dell'imposizione delle imprese è inaccettabile, in quanto accentua ulteriormente la rovinosa concorrenza fiscale.

Con questa riforma si è persa una buona occasione per porre dei limiti alla smisurata concorrenza fiscale tra i Cantoni. Questa rovinosa spirale non può continuare: tutto è in funzione dei desideri di pochi ricchi e i Cantoni si sottraggono vicendevolmente i contribuenti danarosi. L'equità fiscale e le assicurazioni sociali ne pagano le conseguenze.

La concorrenza fiscale svizzera ha dato buoni risultati in termini di benessere e di occupazione, mantenendo anche lo Stato snello e innovativo. È comprovato che non ne risulta alcuna concorrenza rovinosa. Inoltre, tutte le regolamentazioni cantonali, si basano su decisioni legittimate dalla democrazia diretta. Nell'elaborazione concreta della riforma II dell'imposizione delle imprese la Confederazione si è avvalsa delle esperienze cantonali.

Argomento

La riforma II dell'imposizione delle imprese non è equilibrata poiché avvantaggia le grandi imprese e i grandi azionisti. L'imposizione parziale dei dividendi favorisce le società di capitali rispetto alle molto più numerose società di persone (indipendenti). Il macellaio e l'avvocato continuano a pagare le imposte sull'utile e a versare i contributi dell'AVS. Le società di capitali più grandi e redditizie traggono i maggiori vantaggi, dato che le aziende piccole o appena nate non possono distribuire grandi somme in dividendi e beneficiano in misura limitata dell'imposizione parziale o non ne beneficiano affatto. Non si può assolutamente parlare di progetto a favore delle PMI.

La riforma dell'imposizione è incostituzionale. I regali fiscali previsti dalla riforma II dell'imposizione delle imprese contravvengono alla Costituzione federale. Il principio dell'imposizione secondo la capacità economica è palesemente violato. La riforma non rispetta neanche il principio della parità di trattamento.

Risposta

Lo sgravio è concesso solo a partire da una quota di partecipazione del 10 per cento proprio per promuovere gli imprenditori impegnati e non i piccoli azionisti passivi. In questo modo, l'incentivo fiscale è finalizzato alla crescita e alla creazione di posti di lavoro nelle PMI. Attualmente sono proprio le giovani imprese in fase di avvio a subire le conseguenze della doppia imposizione economica. Un'attenuazione offre loro nuove possibilità di crescita.

Oltre all'imposizione parziale dei dividendi, la riforma II dell'imposizione delle imprese prevede 11 provvedimenti per le società di persone, permettendo anche a loro di trarre vantaggi dalla riforma II dell'imposizione delle imprese.

La questione della costituzionalità della prevista imposizione parziale è stata analizzata in due occasioni. Dalla prima perizia risulta una fascia di oscillazione dell'imposizione parziale compresa tra il 60 e il 90 per cento. La regolamentazione approvata dal Parlamento rientra in questa fascia. La seconda perizia rileva invece che la Costituzione non prevede limiti per l'imposizione parziale.

Gli argomenti del Consiglio federale

Potenziamento della piazza economica svizzera

Quale piccolo Stato, la Svizzera ha bisogno di un clima fiscale moderato. Se si esclude l'imposizione degli utili distribuiti delle imprese, nel confronto internazionale il nostro Paese occupa un buon piazzamento generale. La riforma II dell'imposizione delle imprese è orientata alle circa 30 000 PMI e alle imprese del ceto medio, rafforza la nostra piazza economica, interviene laddove la pressione è maggiore e non rimette in discussione il principio dell'imposizione degli utili delle imprese. Sul piano finanziario le perdite fiscali sono sopportabili. Sul lungo periodo la riforma è sinonimo di crescita, che a sua volta crea nuovi posti di lavoro e genera ulteriori entrate fiscali.

Attenuazione della doppia imposizione economica

La riforma II dell'imposizione delle imprese implica sgravi nell'imposizione dei dividendi come già accade in altri Paesi europei e in molti Cantoni. La Confederazione intende percorrere una via consolidata, che permette di attenuare la doppia imposizione economica. Ne risulta uno sgravio finanziario che promuove le piccole e medie imprese (PMI). Vengono sgravati in modo mirato gli imprenditori impegnati sul piano imprenditoriale e non i piccoli azionisti. Le agevolazioni sono previste per le persone che detengono almeno il dieci per cento di un'impresa. Lo scopo è premiare gli imprenditori disposti ad assumere rischi e responsabilità. Ciò garantisce posti di lavoro e ne crea di nuovi. In tal modo si assicura che siano premiati gli azionisti per le loro prestazioni imprenditoriali e non gli investitori con portafogli diversificati.

Nel confronto internazionale, in questo ambito la Svizzera è attualmente un Paese a forte imposizione e riguardo agli azionisti qualificati figura nella parte alta della graduatoria.

Messa a disposizione di capitale di rischio per i giovani imprenditori

Grazie all'eliminazione della doppia imposizione economica, l'incentivo a distribuire utili aumenta soprattutto per le società anonime a carattere familiare. Invece di custodire il denaro, esso viene nuovamente investito. Per i giovani imprenditori risulta pertanto più facile iniziare un'attività e creare posti di lavoro. Con l'attuale sistema, i giovani imprenditori manifestano spesso difficoltà a procurarsi il capitale iniziale necessario.

Imposte che erodono la sostanza

La prima riforma dell'imposizione delle imprese del 1997 che ha eliminato l'imposta sul capitale a livello federale ha avuto effetti positivi. Con la nuova riforma anche i Cantoni dovrebbero poter beneficiare della possibilità di computare l'imposta sull'utile in quella sul capitale. In tal modo le imprese sono sgravate da un'imposta che erode la loro sostanza.

Potenziamento delle imprese di persone nelle fasi di transizione

Le circa 200 000 imprese di persone di piccole e medie dimensioni a cui appartengono praticamente tutte le aziende agricole, in futuro potranno orientarsi in modo più flessibile alle esigenze del mercato in caso di cessione dell'attività o di pianificazione della successione. A questo scopo la riforma II dell'imposizione delle imprese prevede un pacchetto di misure. In particolare l'imposizione separata degli utili di liquidazione costituisce un passo importante. Gli attuali elevati carichi fiscali a seguito della somma degli utili di liquidazione con il rimanente reddito saranno massicciamente ridotti. Ciò conferisce un maggior margine di manovra alla pianificazione della successione. Per le PMI non sussiste più il pericolo di ritardare la successione, di trattenere utili e quindi di risultare inalienabili. Le cessazioni di

attività lucrative causate da obblighi fiscali possono essere evitate. D'altra parte attualmente migliaia di posti di lavoro vanno persi in silenzio a seguito di fallimento di successioni aziendali o dell'impossibilità di trovare soluzioni adeguate e, non da ultimo, per ragioni fiscali.

Obiettivo: crescita economica

Uno sguardo agli effetti della riforma dell'imposizione delle imprese del 1997 mostra che dal 1998 il prodotto interno lordo è cresciuto nominalmente del 17 per cento. Al contempo - nonostante importanti agevolazioni fiscali - il gettito fiscale dell'imposta federale diretta per le imprese è aumentato del 30 per cento.

Anche dalla riforma II dell'imposizione delle imprese è possibile attendersi effetti sulla crescita. In tal modo aumenterà la massa salariale, per cui attraverso tributi salariali più

elevati risulteranno a lungo termine pure maggiori entrate per le istituzioni delle assicurazioni sociali.

Ripercussioni finanziarie sopportabili

La riforma è sopportabile. Le perdite a livello di entrate fiscali ammontano per la Confederazione a 56 milioni per l'attenuazione della doppia imposizione economica e a 27 milioni per lo sgravio degli utili di liquidazione.

Queste cifre sono iscritte nel piano finanziario e non hanno ripercussioni fiscali in altri ambiti. Grazie all'effetto di crescita, le perdite saranno compensate da entrate supplementari già a medio termine.

Gli argomenti dei Cantoni

«I Cantoni sostengono la riforma II dell'imposizione delle imprese e raccomandano agli aventi diritto di voto di approvare il progetto.

La Conferenza dei direttori cantonali delle finanze (CDF) ha partecipato sin dall'inizio all'elaborazione della riforma II dell'imposizione delle imprese. La quota minima di partecipazione del 10 per cento, ritenuta corretta dalla CDF, è stata inserita nel progetto come pure un'aliquota d'imposizione parziale nell'ambito dell'imposta federale diretta che consente di ottenere l'auspicato sgravio dei titolari.

La CDF si è impegnata dall'inizio per attenuare la doppia imposizione economica degli azionisti che si assumono la responsabilità imprenditoriale. In particolare si dovrebbe tenere conto della situazione di rischio in cui si trovano i proprietari di piccole e medie imprese (PMI). Con la quota di partecipazione minima del 10 per cento prevista nel progetto, si sgrava in modo mirato il capitale di rischio e si dà impulso alla crescita.

Per contro, un'agevolazione a tutti gli azionisti non permetterebbe di tenere conto del rischio imprenditoriale. Inoltre, sgravi fiscali indiscriminati non produrrebbero una crescita economica maggiore. Infine, le minori entrate fiscali attese sono sopportabili per i Cantoni.

La legge sull'armonizzazione fiscale conferisce ai Cantoni la facoltà di attenuare la doppia imposizione economica delle società e dei titolari di quote - utili dell'impresa tassati dapprima a livello di società e, successivamente, utili distribuiti tassati presso l'azionista - anche attraverso l'imposizione parziale. I Cantoni determinano liberamente l'entità dello sgravio conformemente alle competenze attribuite loro dalla Costituzione. Numerosi Cantoni hanno già introdotto norme volte ad attenuare la doppia imposizione economica, oppure sono in procinto di farlo. In questo caso, i Cantoni si ispirano al modello della Confederazione.

L'attenuazione della doppia imposizione economica è importante nell'ottica della politica fiscale. Attualmente, in Svizzera, nel confronto con l'estero i titolari di quote sono assoggettati a un'imposizione molto forte dovuta alla doppia imposizione. In alcuni Cantoni il tasso di imposizione degli utili può salire fino al 53 per cento, ovvero a un livello più alto rispetto alla maggioranza degli altri Stati.

A breve termine la riforma II dell'imposizione delle imprese comporta per i Cantoni soltanto perdite fiscali minime, poiché diminuisce leggermente la loro quota all'imposta federale diretta. I Cantoni possono decidere liberamente sia nell'ambito dell'imposizione parziale dei dividendi come pure nel computo dell'imposta sull'utile nell'imposta sul capitale, se e in che misura vogliono fare uso di questa possibilità. La riforma II dell'imposizione delle imprese conferisce ai Cantoni solo la competenza giuridica di effettuare pertinenti modifiche ma non li obbliga.

Si stima che, rispetto alla situazione attuale, a livello cantonale e comunale possano risultare ulteriori perdite fiscali pari al massimo a 0,85 miliardi di franchi. Ciò costituisce circa il 10 per cento delle imposte cantonali e comunali pagate dalle imprese, il che è sostenibile, tanto più che ne può derivare una ripresa economica.


Ai Cantoni interessa soprattutto promuovere le PMI. Le diverse misure della riforma II dell'imposizione delle imprese aumentano l'attrattiva della piazza economica svizzera e rafforzano l'industria. Le PMI rappresentano di gran lunga la percentuale più alta del tessuto economico nazionale. La maggioranza dei Cantoni dipende economicamente in grande misura dallo sviluppo positivo di queste imprese. Nelle PMI non solo lavora la maggior parte di tutti i lavoratori, ma si realizza anche la maggior parte delle innovazioni. Le piccole e medie imprese hanno quindi un'importanza fondamentale per lo sviluppo economico dei Cantoni».

Allegato I:

Entrata in vigore e attuazione

Le nuove disposizioni legali richiedono anche adeguamenti nel diritto tributario cantonale. Al fine di lasciare ai Cantoni sufficiente tempo per adeguare la loro legislazione, è stato fissato un termine di attuazione di due anni dopo l'entrata in vigore della riforma II dell'imposizione delle imprese. Poiché diver-

se disposizioni del diritto tributario federale dipendono strettamente da disposizioni cantonali, per garantire un'applicazione parallela della legislazione, determinate disposizioni entreranno pure in vigore solo due anni dopo. Il grafico sottostante mostra questo processo:



Allegato II: Legge federale sulla riforma II dell'imposizione delle imprese

Legge federale sul miglioramento delle condizioni quadro fiscali per le attività e gli investimenti imprenditoriali

(Legge sulla riforma II dell'imposizione delle imprese)

del 23 marzo 2007

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera
visto il messaggio del Consiglio federale del 22 giugno 2005¹,
decreta:*

I

La legge federale del 3 ottobre 1951² sulla costituzione di riserve di crisi da parte dell'economia privata è abrogata.

II

Le leggi qui appresso sono modificate come segue:

1. Legge federale del 27 giugno 1973³ sulle tasse di bollo

Art. 6 cpv. 1 lett. b, j e k

¹ Non soggiacciono alla tassa:

- b. la costituzione o l'aumento del valore nominale di diritti di partecipazione a società cooperative, nella misura in cui le prestazioni dei soci ai sensi dell'articolo 5 non superino complessivamente un milione di franchi;
- j. i diritti di partecipazione costituiti o aumentati per riprendere un'azienda o una parte di azienda di una società anonima, di una società in accomandita per azioni, di una società a garanzia limitata o di una società cooperativa, se dall'ultimo bilancio annuale risulta che la metà del capitale e delle riserve legali di questa società non è più coperta;
- k. la costituzione di diritti di partecipazione o l'aumento del loro valore nominale, in caso di risanamento aperto, sino a concorrenza del loro importo prima del risanamento, nonché i pagamenti suppletivi dei soci in caso di risanamento tacito nella misura in cui
 - le perdite esistenti siano eliminate e
 - le prestazioni dei soci non superino complessivamente 10 milioni di franchi.

Art. 11 lett. a

La tassa è esigibile:

- a. sulle quote in società cooperative: 30 giorni dopo la chiusura dell'esercizio;

Art. 34 cpv. 3

Abrogato

2. Legge federale del 14 dicembre 1990⁴ sull'imposta federale diretta

Art. 18 cpv. 2

² Fanno parte dei proventi da attività indipendente anche tutti gli utili in capitale conseguiti mediante alienazione, realizzazione o rivalutazione contabile di elementi della sostanza commerciale. Il trasferimento

1 FF 2005 4241

2 RU 1952 13, 1988 1420, 1992 288, 2000 187

3 RS 641.10

4 RS 642.11

di questi elementi nella sostanza privata o in imprese o stabilimenti d'impresa siti all'estero è equiparato all'alienazione. La sostanza commerciale comprende tutti i valori patrimoniali che servono integralmente o in modo preponderante all'attività lucrativa indipendente; lo stesso dicasi delle partecipazioni di almeno il 20 per cento al capitale azionario o al capitale sociale di una società di capitali o di una società cooperativa, purché il proprietario le dichiari come sostanza commerciale al momento del loro acquisto. Rimane salvo l'articolo 18b.

Art. 18a Fattispecie che giustificano un differimento

¹ Se un immobile dell'attivo immobilizzato è trasferito dalla sostanza commerciale nella sostanza privata, il contribuente può chiedere che al momento del trasferimento sia imposta la sola differenza fra i costi d'investimento e il valore determinante ai fini dell'imposta sul reddito. In questo caso, i costi d'investimento sono considerati nuovo valore determinante ai fini dell'imposta sul reddito e l'imposizione delle altre riserve occulte a titolo di reddito da attività indipendente è differita sino al momento dell'alienazione dell'immobile.

² L'affitto di un'azienda commerciale è considerato trasferimento nella sostanza privata solo su domanda del contribuente.

³ Se in caso di divisione ereditaria l'azienda commerciale non è proseguita da tutti gli eredi, su domanda degli eredi che riprendono l'azienda l'imposizione delle riserve occulte è differita sino al momento della loro realizzazione, purché la ripresa avvenga ai valori fino a quel momento determinanti ai fini dell'imposta sul reddito.

Art. 18b Imposizione parziale dei proventi da partecipazioni della sostanza commerciale

¹ I dividendi, le quote di utili, le eccedenze di liquidazione come pure le prestazioni valutabili in denaro provenienti da azioni, quote in società a garanzia limitata o in società cooperative e buoni di partecipazione, nonché gli utili conseguiti con l'alienazione di tali diritti di partecipazione sono imponibili in ragione del 50 per cento, dopo deduzione degli oneri imputabili, se questi diritti di partecipazione rappresentano almeno il 10 per cento del capitale azionario o sociale di una società di capitali o di una società cooperativa.

² L'imposizione parziale degli utili conseguiti con l'alienazione è concessa soltanto se i diritti di partecipazione alienati erano, per almeno un anno, di proprietà del contribuente o dell'impresa di persone.

Art. 20 cpv. 1 lett. c, 1bis e 3

¹ Sono imponibili i redditi da sostanza mobiliare, segnatamente:

- c. i dividendi, le quote di utili, le eccedenze di liquidazione come pure le prestazioni valutabili in denaro provenienti da partecipazioni di qualsiasi genere (comprese le azioni gratuite, gli aumenti gratuiti del valore nominale ecc.). In caso di vendita di diritti di partecipazione alla società di capitali o alla società cooperativa che li ha emessi, conformemente all'articolo 4a della legge federale del 13 ottobre 1965⁵ sull'imposta preventiva (LIP), l'eccedenza di liquidazione è considerata realizzata nell'anno in cui sorge il credito fiscale dell'imposta preventiva (art. 12 cpv. 1 e 1bis LIP); rimane salvo il capoverso 1bis.

^{1bis} I dividendi, le quote di utili, le eccedenze di liquidazione come pure le prestazioni valutabili in denaro provenienti da azioni, quote in società a garanzia limitata o in società cooperative e buoni di partecipazione (comprese le azioni gratuite, gli aumenti gratuiti del valore nominale e simili) sono imponibili in ragione del 60 per cento se questi diritti di partecipazione rappresentano almeno il 10 per cento del capitale azionario o sociale di una società di capitali o di una società cooperativa.

³ Il rimborso degli apporti, dell'aggio e dei pagamenti suppletivi forniti dai titolari dei diritti di partecipazione dopo il 31 dicembre 1996 è trattato in modo identico al rimborso del capitale azionario o sociale.

Art. 30 cpv. 1

¹ In caso di sostituzione di immobilizzi necessari all'azienda, le riserve occulte possono essere trasferite su beni sostitutivi se questi beni sono parimenti necessari all'azienda e sono situati in Svizzera. Rimane salva l'imposizione in caso di sostituzione di immobili con beni mobili.

Art. 33 cpv. 1 lett. a, prima frase

¹ Sono dedotti dai proventi:

- a. gli interessi maturati su debiti privati, fino a concorrenza dei redditi da sostanza imponibili in virtù degli articoli 20, 20a e 21 e di ulteriori 50 000 franchi. ...

Art. 37b Utili di liquidazione

¹ In caso di cessazione definitiva dell'attività lucrativa indipendente dopo il compimento dei 55 anni o per incapacità di esercitare tale attività in seguito a invalidità, le riserve occulte realizzate nel corso degli ultimi due esercizi sono sommate e imposte congiuntamente, ma separatamente dagli altri redditi. I contributi di riscatto conformemente all'articolo 33 capoverso 1 lettera d sono deducibili. Se non vengono effettuati

simili riscatti, l'imposta sull'importo delle riserve occulte realizzate per il quale il contribuente giustifica l'ammissibilità di un riscatto secondo l'articolo 33 capoverso 1 lettera d è calcolata su un quinto della tariffa di cui all'articolo 36. Per la determinazione dell'aliquota applicabile all'importo restante delle riserve occulte realizzate è determinante un quinto di questo importo restante, ma in ogni caso è riscossa un'imposta a un'aliquota del 2 per cento almeno.

² Il capoverso 1 si applica parimenti al coniuge superstite, agli altri eredi e ai legatari purché non continuino l'impresa esercitata dal defunto; il conteggio fiscale avviene il più tardi cinque anni civili dopo la fine dell'anno in cui è deceduto l'ereditando.

Art. 62 cpv. 4

⁴ Le rettifiche di valore e gli ammortamenti sul costo d'investimento relativo alle partecipazioni che adempiono le condizioni dell'articolo 70 capoverso 4 lettera b sono aggiunti agli utili imponibili, per quanto non siano più giustificati.

Art. 64 cpv. 1 e 1bis

¹ In caso di sostituzione di immobilizzi necessari all'azienda, le riserve occulte possono essere trasferite su beni sostitutivi se questi beni sono parimenti necessari all'azienda e sono situati in Svizzera. Rimane salva l'imposizione in caso di sostituzione di immobili con beni mobili.

^{1bis} In caso di sostituzione di partecipazioni, le riserve occulte possono essere trasferite su una nuova partecipazione se la partecipazione alienata è pari almeno al 10 per cento del capitale azionario o sociale o almeno al 10 per cento dell'utile e delle riserve dell'altra società e la società di capitali o la società cooperativa l'ha detenuta come tale per almeno un anno.

Art. 69 Riduzione

L'imposta sull'utile di una società di capitali o di una società cooperativa è ridotta nella proporzione esistente fra il ricavo netto dei diritti di partecipazione e l'utile netto complessivo se la società:

- a. partecipa in ragione almeno del 10 per cento al capitale azionario o sociale di un'altra società;
- b. partecipa in ragione almeno del 10 per cento agli utili e alle riserve di un'altra società; o
- c. detiene diritti di partecipazione pari a un valore venale di almeno un milione di franchi.

Art. 70 cpv. 4 lett. b

⁴ Gli utili in capitale sono considerati nel calcolo della riduzione soltanto:

- b. se la partecipazione alienata ammontava almeno al 10 per cento del capitale azionario o sociale di un'altra società o dava diritto ad almeno il 10 per cento degli utili e delle riserve di un'altra società ed era per almeno un anno detenuta dalla società di capitali o dalla società cooperativa alienante; se in seguito ad alienazione parziale della partecipazione la percentuale scende al di sotto del 10 per cento, la riduzione per ciascun utile ulteriore da alienazione può essere chiesta soltanto a condizione che i diritti di partecipazione alla fine dell'anno fiscale precedente l'alienazione corrispondevano a un valore venale di almeno un milione di franchi.

Art. 125 cpv. 3, secondo periodo

³ ... Il capitale proprio comprende il capitale azionario o sociale liberato, gli apporti, l'aggio e i pagamenti supplementari ai sensi dell'articolo 20 capoverso 3, esposti nel bilancio commerciale, le riserve palesi e le riserve latenti costituite per il tramite di utili imposti, nonché la parte del capitale di terzi economicamente equiparabile al capitale proprio.

3. Legge federale del 14 dicembre 1990⁶ sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni

Art. 7 cpv. 1, secondo periodo

¹ ... In caso di dividendi, quote di utili, eccedenze di liquidazione e prestazioni valutabili in denaro provenienti da partecipazioni di qualsiasi genere, che rappresentano almeno il 10 per cento del capitale azionario o sociale di una società di capitali o di una società cooperativa (partecipazioni qualificate), i Cantoni possono attenuare la doppia imposizione economica di società e titolari di quote.

Art. 7b Principio degli apporti di capitale

Il rimborso degli apporti, dell'aggio e dei pagamenti supplementari forniti dai titolari dei diritti di partecipazione dopo il 31 dicembre 1996 è trattato in modo identico al rimborso del capitale azionario o sociale.

Art. 8 cpv. 2bis-2quater e 4

^{2bis} Se un immobile dell'attivo immobilizzato è trasferito dalla sostanza commerciale nella sostanza privata, il

contribuente può chiedere che al momento del trasferimento sia imposta la sola differenza tra i costi d'investimento e il valore determinante ai fini dell'imposta sul reddito. In questo caso, i costi d'investimento sono considerati nuovo valore determinante ai fini dell'imposta sul reddito e l'imposizione delle altre riserve occulte a titolo di reddito da attività indipendente è differita sino all'alienazione dell'immobile.

^{2ter} L'affitto di un'azienda commerciale è considerato trasferimento nella sostanza privata solo su domanda del contribuente.

^{2quater} Se in caso di divisione ereditaria l'azienda commerciale non è proseguita da tutti gli eredi, su domanda degli eredi che riprendono l'azienda l'imposizione delle riserve occulte è differita sino al momento della loro realizzazione, purché la ripresa avvenga ai valori fino a quel momento determinanti ai fini dell'imposta sul reddito.

⁴ In caso di sostituzione di immobilizzi necessari all'azienda, le riserve occulte possono essere trasferite su beni sostitutivi se questi beni sono parimenti necessari all'azienda e sono situati in Svizzera. Rimane salva l'imposizione in caso di sostituzione di immobili con beni mobili.

Art. 9 cpv. 2 lett. a

² Sono deduzioni generali:

- a. gli interessi maturati su debiti privati, fino a concorrenza dei redditi da sostanza imponibili in virtù degli articoli 7 e 7a e di ulteriori 50 000 franchi;

Art. 11 cpv. 5

⁵ In caso di cessazione definitiva dell'attività lucrativa indipendente dopo il compimento dei 55 anni o per incapacità di esercitare tale attività in seguito a invalidità, le riserve occulte realizzate nel corso degli ultimi due esercizi sono sommate e imposte congiuntamente, ma separatamente dagli altri redditi. I contributi di riscatto conformemente all'articolo 9 capoverso 2 lettera d sono deducibili. Se non vengono effettuati simili riscatti, l'imposta sull'importo delle riserve occulte realizzate per il quale il contribuente giustifica l'ammissibilità di un riscatto secondo l'articolo 9 capoverso 2 lettera d è riscossa al pari delle prestazioni in capitale versate da istituzioni di previdenza conformemente al capoverso 3. L'aliquota applicabile all'importo restante delle riserve occulte realizzate è fissata dal diritto cantonale. Lo stesso genere d'imposizione ad aliquota ridotta si applica anche al coniuge superstite, agli altri eredi e ai legatari, purché non continuino l'impresa esercitata dal defunto; il conteggio fiscale avviene il più tardi cinque anni civili dopo la fine dell'anno in cui è deceduto l'ereditando.

Art. 14 cpv. 3

³ I beni immateriali e la sostanza mobiliare facenti parte della sostanza commerciale del contribuente sono stimati al loro valore determinante ai fini dell'imposta sul reddito.

Art. 24 cpv. 4bis

^{4bis} In caso di sostituzione di partecipazioni, le riserve occulte possono essere trasferite su una nuova partecipazione se la partecipazione alienata è pari almeno al 10 per cento del capitale azionario o sociale o almeno al 10 per cento degli utili e delle riserve dell'altra società e la società di capitali o la società cooperativa l'ha detenuta come tale per almeno un anno.

Art. 28 cpv. 1, primo periodo, 1bis e 1ter

¹ Per le società di capitali o le società cooperative che possiedono almeno il 10 per cento del capitale azionario o sociale di un'altra società oppure partecipano in ragione almeno del 10 per cento agli utili e alle riserve di un'altra società o i cui diritti di partecipazione hanno un valore venale di almeno un milione di franchi, l'imposta sull'utile è ridotta nella proporzione esistente fra il ricavo netto dei diritti di partecipazione e l'utile netto complessivo. ...

^{1bis} I Cantoni possono estendere la riduzione agli utili in capitale delle partecipazioni come pure al ricavo della vendita dei relativi diritti d'opzione se la partecipazione alienata era almeno pari al 10 per cento del capitale azionario o sociale di un'altra società oppure dava diritto ad almeno il 10 per cento degli utili e delle riserve di un'altra società ed era per almeno un anno detenuta dalla società di capitali o dalla società cooperativa. Se in seguito ad alienazione parziale della partecipazione la percentuale scende al di sotto del 10 per cento, la riduzione per ciascun utile ulteriore da alienazione può essere accordata soltanto a condizione che i diritti di partecipazione alla fine dell'anno fiscale precedente l'alienazione corrispondevano a un valore venale di almeno un milione di franchi.

^{1ter} Il ricavo dell'alienazione è considerato nel calcolo della riduzione solo in quanto superi i costi d'investimento. Le rettifiche di valore e gli ammortamenti sul costo d'investimento di partecipazioni del 10 per cento almeno sono computati negli utili imponibili per quanto non siano più giustificati.

Art. 30 cpv. 2

² I Cantoni possono computare l'imposta sull'utile nell'imposta sul capitale.

Art. 72h Adeguamento della legislazione cantonale alla modifica del 23 marzo 2007⁷

¹ Entro due anni dall'entrata in vigore della modifica del 23 marzo 2007, i Cantoni adeguano la loro legislazione alle disposizioni modificate degli articoli 7 capoverso 1, secondo periodo, 7b, 8 capoversi 2bis–2quater e 4, 9 capoverso 2 lettera a, 11 capoverso 5, 14 capoverso 3, 24 capoverso 4bis e 28 capoverso 1, primo periodo. Tali adeguamenti hanno effetto per tutti i Cantoni due anni dopo l'entrata in vigore della modifica del 23 marzo 2007.

² Scaduti tali termini, le disposizioni menzionate nel capoverso 1 si applicano direttamente laddove il diritto cantonale risulti loro contrario.

4. Legge federale del 13 ottobre 1965⁸ sull'imposta preventiva

Art. 5 cpv. 1 lett. c, 1bis e 2

¹ Non sono soggetti all'imposta preventiva:

- c. gli interessi degli averi di clienti, se l'importo degli interessi non eccede per un anno civile 200 franchi;

^{1bis} Il rimborso degli apporti, dell'aggio e dei pagamenti suppletivi forniti dai titolari dei diritti di partecipazione dopo il 31 dicembre 1996 è trattato in modo identico a quello del capitale azionario o sociale se la società di capitali o la società cooperativa li allibra su un conto separato del bilancio commerciale e comunica ogni modifica di questo conto all'Amministrazione federale delle contribuzioni.

² L'ordinanza può prescrivere che siano addizionati gli interessi di diversi averi di clienti che un medesimo creditore o una medesima persona avente diritto di disporne possiede presso la stessa banca o cassa di risparmio; l'Amministrazione federale delle contribuzioni può ordinare che si proceda, nel caso singolo, a tale cumulo, se vi è manifesto abuso.

Art. 16 cpv. 1 lett. b

Abrogata

Art. 38 cpv. 3

Abrogato

5. Legge federale del 20 dicembre 1985⁹ sulla costituzione di riserve di crisi beneficianti di sgravi fiscali

Art. 26a Disposizione transitoria

¹ Le riserve secondo la presente legge possono essere costituite solo sino all'entrata in vigore della presente disposizione.

² Il Consiglio federale disciplina lo scioglimento delle riserve esistenti. Al riguardo può derogare all'articolo 13.

³ Il Consiglio federale è legittimato ad abrogare la presente legge dopo lo scioglimento delle riserve.

III

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Fatto salvo il capoverso 3, il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

³ La cifra II numero 2 articoli 18a, 20 capoverso 3, 30 capoverso 1, 33 capoverso 1 lettera a, 37b, 64 capoversi 1 e 1bis, 69 e 70 capoverso 4 lettera b, nonché la cifra II numero 4 articolo 5 capoverso 1bis entrano in vigore due anni dopo l'entrata in vigore secondo il capoverso 2.

*Consiglio degli Stati, 23 marzo 2007
Consiglio nazionale, 23 marzo 2007*

*Il presidente: Peter Bieri; Il segretario: Christoph Lanz
La presidente: Christine Egerszegi-Obrist; Il segretario: Ueli Anliker*

Data di pubblicazione: 3 aprile 2007¹⁰

Termine di referendum: 12 luglio 2007

7	RU ... (FF 2007 2121)
8	RS 642.21
9	RS 823.33
10	FF 2007 2121